

Riordino della normativa

Anpal e nuovi servizi per il lavoro

Roberto Camera - Funzionario del Ministero del lavoro (*)

Tra gli ultimi decreti legislativi del Jobs Act, di prossima emanazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è presente una disposizione relativa al riordino della disciplina in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, predisposto dal Governo in attuazione della normativa di delega, di cui all'art. 1, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

La delega è stata posta al fine di rivedere complessivamente il modello di politiche del lavoro e con l'obiettivo di mettere al centro la persona per prendersene cura in tutto l'arco di vita. Questo significa creare un sistema di servizi al lavoro adeguato al fine di accompagnare chi cerca lavoro e chi lo perde.

Si cerca di recuperare quel *gap* che separa l'Italia dai Paesi europei più avanzati. Un ritardo che colloca il nostro Paese al 24° posto sui 28 Paesi dell'Unione nella graduatoria (1) che attesta l'efficacia del mercato del lavoro e delle proprie politiche attive.

La presente analisi prende in considerazione la versione approvata dal Consiglio dei Ministri n. 79 del 4 settembre 2015.

Contenuto del decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, si compone di 34 articoli, suddivisi nei seguenti quattro titoli:

Titolo I: Rete dei servizi per le politiche del lavoro (articoli da 1 a 17)

Titolo II: Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro (articoli da 18 a 28)

Titolo III: Riordino degli incentivi all'occupazione (articoli da 29 a 32)

Titolo IV: Disposizioni urgenti e finali (articoli da 33 a 35)

Rete dei servizi per le politiche del lavoro

Si parte con l'istituzione di una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro quale strumento di governance per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva su tutto il territorio nazionale e assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.

La Rete avrà il compito di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'evoluzione professionale.

La regia politica resta in capo al Ministero del lavoro ed alle Regioni, con riferimento alle rispettive competenze; mentre il coordinamento della suddetta rete sarà svolto dalla istituenda Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal). Al Ministero spetterà, inoltre, il potere di vigilare sull'Anpal e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che dovranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oltre che il compito di monitorare le politiche occupazionali e del lavoro.

Tra le politiche attive in oggetto, rientrano esplicitamente anche le attività relative al collocamento obbligatorio delle categorie protette.

Più in particolare, la Rete dei servizi per le politiche del lavoro sarà composta dai seguenti soggetti:

- Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal),
- strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro,
- Inps,
- Inail,

(*) Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

(1) Valutazioni dell'Ocse e della Commissione Europea.

Percorsi

- Agenzie per il Lavoro,
- fondi interprofessionali per la formazione continua,
- fondi bilaterali,
- Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori),
- sistema delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

Alla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), la cui creazione avverrà dal 1° gennaio 2016, sono conferite, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, le seguenti funzioni:

- coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili (2), nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro,
- definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di politica attiva del lavoro,
- determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione,
- coordinamento dell'attività della rete Eures (3),
- definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro,
- promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo,
- sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecno-

logici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati,

- gestione dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale,
- gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari,
- definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro,
- definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale,
- vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua (4), nonché dei fondi bilaterali (5),
- assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa Regione o in più Regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse (6),
- gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa Regione o in più Regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (Feg), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro,
- gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione,
- altri compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le Regioni e le Provin-

(2) Di cui alla legge n. 68 del 1999.

(3) Di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (Ue) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011.

(4) Di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000.

(5) Di cui all'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003.

(6) Di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

ce autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.

In particolare, l'attività principale di questo nuovo organo sarà la **promozione dei diritti al lavoro, la formazione e l'elevazione professionale**. Inoltre, monitorerà il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture accreditate, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei bisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro.

Per avere contezza degli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro bisognerà attendere un decreto del Ministero del lavoro che, d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni, specificherà i **livelli minimi delle prestazioni** che dovranno essere erogate su tutto il territorio nazionale oltre che i tempi entro i quali dovranno essere convocate le diverse categorie di utenti per la definizione di un percorso di inserimento/reinserimento lavorativo.

Sempre il Ministero del lavoro, nel confermare che le funzioni amministrative in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro spettano alle Regioni ed alle Province Autonome, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, stipulerà con ogni Regione, una **convenzione** finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel singolo territorio.

La convenzione potrà contemplare il deferimento all'Anpal delle funzioni amministrative - di norma spettanti alle Regioni ed alle Province Autonome - in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette e di avviamento a selezione numerica (in base alle graduatorie di collocamento) nelle Pubbliche Amministrazioni (per i profili per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo). Queste convenzioni verranno impostate sui seguenti principi:

a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del la-

voro alle Regioni e alle Province autonome, che garantiscono l'esistenza e la funzionalità del Centri per l'impiego;

b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio;

c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;

d) attribuzione alle Regioni delle funzioni anche dei servizi per il collocamento dei disabili (7) ed all'avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16 della legge n. 56/1987.

Alle Regioni restano, inoltre, assegnate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro, in particolare:

- identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali;
- accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro.

Sempre in merito allo sviluppo delle politiche attive, viene previsto, da parte dell'Anpal, l'istituzione e la gestione dell'**albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro**.

Altro compito dell'Anpal sarà quello di istituire, in cooperazione con l'Inps e l'Isfol, il **sistema informativo unico delle politiche del lavoro ed il portale unico** per la registrazione alla rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Gli elementi fondamentali del sistema informativo unico dei servizi per l'impiego, saranno:

- il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali (8),
- l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie (9),
- i dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale (definito dall'Anpal, unitamente alle modalità di interconnessione tra i Centri per l'impiego ed il sistema informativo unico),
- il sistema informativo della formazione professionale.

(7) Di cui alla legge n. 68/1999.

(8) Articolo 4, c. 35, della legge n. 92/2012.

(9) Articolo 6 del decreto legislativo n. 297/2002.

Percorsi

In attesa della realizzazione del sistema informativo unico, l'Anpal realizzerà, in cooperazione con il Ministero del lavoro, le Regioni, l'Inps e l'Isfol, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il **sistema informativo unitario delle politiche del lavoro**, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il **portale unico** per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Il nuovo sistema, di prossima realizzazione, comprenderà anche il **fascicolo elettronico del lavoratore**, fascicolo relativo a tutti i profili, inerenti il lavoratore, oggetto dei vari sistemi e canali informativi summenzionati. In particolare, il fascicolo **conterrà tutte le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali**.

Le informazioni contenute nel sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiranno il patrimonio informativo di tutti gli Enti che hanno compiti istituzionali in materia (Ministero del lavoro, Inps, Inail, Regioni, Centri per l'impiego); inoltre, rappresenteranno la base informativa per la formazione ed il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore. Sarà previsto l'accesso telematico gratuito al fascicolo da parte di tutti gli interessati. Con l'introduzione del fascicolo elettronico del lavoratore verrà **abrogato il libretto formativo del cittadino** (10).

Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro verranno comunicate, per via telematica, all'Anpal che metterà a disposizione dei Centri per l'impiego, del Ministero del lavoro, dell'Inps, dell'Inail e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Un ulteriore compito, demandato all'istituenda Agenzia (Anpal), sarà quello di monitorare e valutare la gestione delle politiche attive e dei servizi per l'impiego nonché i risultati conseguiti dai soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere tali funzioni. Inoltre, l'Agenzia monitorerà anche gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione.

Il decreto legislativo istituisce anche il **sistema informativo della formazione professionale**, comprensivo dell'**albo nazionale degli enti di formazione** (accreditati, come detto, dalle Regioni e dalle Province autonome) ed attribuisce all'Anpal la relativa gestione. A decorrere dalla messa a disposizione del sistema, le amministrazioni pubbliche, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua ed i fondi bilaterali alimentati dalla contribuzione obbligatoria a carico delle imprese di somministrazione di lavoro, potranno finanziarie attività di formazione professionale esclusivamente in favore degli enti di formazione iscritti nell'albo nazionale ed a condizione che l'ente trasmetta al sistema i dati richiesti.

Accreditamento dei servizi per il lavoro

Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri **regimi di accreditamento**, secondo i criteri definiti dal Ministro del lavoro, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale (11);
- b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
- c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo, nonché l'invio all'Anpal di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
- e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

Principi in materia di politiche attive del lavoro

Il secondo titolo del decreto legislativo disciplina i principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro.

(10) Di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 276/2003.

(11) Di cui agli articoli 4 e 6 del D.Lgs. n. 276/2003.

Viene confermato che il *sistema dei servizi pubblici per l'impiego* si basa su uffici territoriali delle Regioni, denominati *Centri per l'impiego*, con l'eventuale coinvolgimento di soggetti privati accreditati, «mediante meccanismi di quasi mercato». Gli uffici avranno il principale obiettivo di costruire, per i lavoratori, i percorsi più adeguati per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro.

Le attività svolte, in forma integrata, da questi soggetti saranno:

- a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro 3 mesi dalla registrazione;
- c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- k) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Su queste basi, il nuovo decreto legislativo va a trattare i seguenti argomenti: la nozione di stato di disoccupazione, la ricerca attiva del lavoro, la

riduzione e decadenza dagli ammortizzatori sociali e l'assegno individuale di ricollocazione.

Stato di disoccupazione

Viene modificata la nozione di lavoratore in stato di disoccupazione rispetto alla normativa storica (12) (abrogata dallo stesso decreto (13)) confermando, comunque, il principio che lo stato di disoccupazione implica l'immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa ed, in generale, alla partecipazione delle misure di politica attiva del lavoro concordate con i servizi per l'impiego.

Sono considerati disoccupati, i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l'impiego. La disponibilità è implicita in caso di presentazione della domanda all'Inps per uno dei trattamenti di disoccupazione.

Lo *stato di disoccupazione* verrà *sospeso* in caso di lavoro subordinato di durata *fino a 6 mesi*. Faccio presente che la versione presentata alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, prevedeva una durata inferiore a 6 mesi.

Viene introdotta, altresì, la categoria dei *lavoratori "a rischio di disoccupazione"*, consentendo al dipendente, che abbia ricevuto la comunicazione di licenziamento, di effettuare la registrazione ai servizi per l'impiego anche in pendenza del periodo di preavviso (relativo al licenziamento).

Tutti i soggetti summenzionati (disoccupato e lavoratore "a rischio di disoccupazione"), in base alle informazioni fornite in sede di registrazione, verranno inseriti in una *classe di profilazione* allo scopo di valutarne il *livello di occupabilità*, la quale sarà aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

Patto di servizio personalizzato

I lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, dovranno contattare il Centro per l'impiego entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità allo svolgi-

(12) Artt. 2 e 4 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

(13) Articolo 33.

Percorsi

mento di attività lavorativa, al fine della stipula di un patto di servizio personalizzato che dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
- b) a definizione del profilo personale di occupabilità (secondo le modalità tecniche predisposte dall'Anpal);
- c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
- d) la frequenza ordinaria di contratti con il responsabile delle attività;
- e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Nel patto, inoltre, dovrà essere riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:

- a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, ad esempio, la stesura del *curriculum vitae* e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
- b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- c) accettazione di congrue offerte di lavoro.

Nel caso in cui il disoccupato non provveda a contattare il Centro per l'Impiego, sarà quest'ultimo a convocare, entro un termine prestabilito da un prossimo decreto del Ministero del Lavoro, il disoccupato, al fine di provvedere alla sua profilazione ed alla stipula del patto di servizio personalizzato.

Qualora, viceversa, il Centro per l'impiego non dovesse provvedere alla convocazione entro i 60 giorni dalla data di registrazione, il soggetto avrà diritto a richiedere - tramite posta elettronica - all'Anpal le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione (predisposta dalla stessa Anpal), ai fini dell'applicabilità dell'istituto dell'assegno di ricollocazione.

Livelli essenziali delle prestazioni per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito

La domanda di Naspi, di Dis-Coll (per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di

indennità di mobilità resa all'Inps, equivale ad una dichiarazione di immediata disponibilità e come tale viene trasmessa all'Anpal per l'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Con l'inserimento nel sistema informativo, i beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito privi di occupazione, dovranno contattare i Centri per l'Impiego entro 15 giorni dalla data di prestazione della domanda per stipulare il patto di servizio personalizzato; in mancanza, sarà il Centro per l'Impiego a convocare i lavoratori.

Patto di servizio che dovrà essere stipulato anche dal richiedente dell'Assegno di disoccupazione (Asdi) al fine della sua concessione. Ricordo che l'Asdi è un istituto (14) in favore dei soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno, già titolari di un trattamento di disoccupazione la cui durata si è esaurita.

Tutti i soggetti beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito (Naspi, Dis-Coll, Asdi e mobilità) dovranno attenersi alle indicazioni previste nel patto di servizio personalizzato, pena la decurtazione dell'assegno di disoccupazione e fino alla decadenza della prestazione stessa.

Queste, in particolare, le **sanzioni** per coloro i quali percepiscono la Naspi, la Dis-Coll e la mobilità e che non si atterranno alle indicazioni previste dal patto di servizio:

a) per la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti ed alle iniziative di orientamento, previste dai servizi per l'impiego:

1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

b) per la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione:

1. la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

(14) Introdotto, in via transitoria e sperimentale, dall'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015.

2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

c) per la mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di una offerta di lavoro congrua:

1. la decadenza della prestazione.

Con riferimento all'Asdi (Assegno di disoccupazione), si applicheranno le seguenti sanzioni:

a) per la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti dal centro per l'impiego:

1. la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2. la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

b) per la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento ed alla partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro:

1. la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

c) Per la mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziati di politica attiva o di attivazione:

1. La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

d) La mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo:

1. La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In tutte le ipotesi di decadenza dal trattamento e dallo stato di disoccupazione, i Centri per l'Impiego, comunicheranno, sempre per il tramite del sistema informativo, all'Inps, l'evento. L'Istituto previdenziale provvederà ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme

eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento. Avverso il provvedimento di decadenza, il soggetto potrà fare ricorso all'Anpal che provvederà ad istituire un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali. Inoltre, non sarà possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

Assegno di ricollocazione

Viene istituito, a favore dei soggetti percettori della Naspi, la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, l'assegno individuale di ricollocazione.

La ricezione dell'assegno è subordinata alla richiesta, del beneficiario, al Centro per l'Impiego presso il quale ha stipulato il patto di servizio personalizzato ovvero in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro (predispeso dall'Anpal).

La somma (15) prevista, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, è spendibile presso il Centro per l'impiego o presso i soggetti accreditati, al completamento della procedura di profilazione, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

La scelta del Centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è di competenza del disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione e deve essere effettuata, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro 2 mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6 nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.

In caso di utilizzo dell'assegno presso un soggetto accreditato, il disoccupato è tenuto a darne immediata comunicazione al Centro per l'impiego che lo ha rilasciato, in modo che quest'ultimo potrà aggiornare il patto di servizio personalizzato.

La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione dovranno essere definiti dall'Anpal, in base ai seguenti principi:

(15) L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la Regione o per la Provincia autonoma di residenza.

Percorsi

- a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
- c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
- d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.

Il servizio, per il quale è utilizzato l'assegno di ricollocazione, deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un tutor al disoccupato;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata da sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del disoccupato di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d) l'assunzione dell'onere del disoccupato di accettare la proposta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
- e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l'impiego e all'Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di orientamento e formazione o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste;
- f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di 6 mesi.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Offerta di lavoro congrua

Su proposta dell'Anpal, il Ministero del lavoro provvederà alla definizione di una offerta di lavoro congrua, il cui rifiuto ingiustificato comporterà la decadenza dai trattamenti di disoccupazione e di integrazione salariale.

L'offerta di lavoro dovrà basarsi sui seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore, di almeno 20%, rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

I fondi di solidarietà bilaterali (relativi ai settori non coperti dai trattamenti generali, ordinari e straordinari, di integrazione salariale) potranno prevedere che le prestazioni (eventualmente contemplate dai medesimi fondi) integrative rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale continuino ad essere riconosciute in caso di accettazione di una congrua offerta di lavoro, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente attribuita, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione.

Lavori socialmente utili per titolari di strumenti a sostegno del reddito

Viene previsto, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche e secondo i criteri e le modalità ivi definiti, che i titolari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro possano essere chiamati a svolgere **attività a fini di pubblica utilità** nel territorio del comune di residenza.

L'utilizzo dell'attività socialmente utile non può superare il limite massimo di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso ed il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

Le attività non saranno considerate rapporti di lavoro e dovranno avvenire in modo da non incide-

re sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso e nel rispetto dei tempi di riposo.

Per l'attivazione di questa procedura, le Regioni (o le Province autonome) dovranno sottoscrivere, con le Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio, specifiche **convenzioni**, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'Anpal. In dette convenzioni potrà essere previsto l'adibizione alle attività di pubblica utilità anche da parte di lavoratori disoccupati, di età superiore a 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata. In quest'ultimo caso, i soggetti potranno essere utilizzati per un orario di lavoro non eccedente le 20 ore settimanali. Ad essi compete un importo mensile pari all'**assegno sociale**, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno sarà erogato dall'Inps previa certificazione delle presenze, effettuata dall'ente utilizzatore secondo le modalità stabilite dall'Istituto Previdenziale.

Oltre all'assegno, i soggetti coinvolti nelle attività di pubblica utilità saranno coperti dall'assicurazione contro gli infortuni su lavoro e contro le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per quanto attiene alla gestione dell'attività, le assenze documentate per malattia non comporteranno la sospensione dell'assegno. Inoltre, i soggetti utilizzatori stabiliranno, tra le condizioni di utilizzo, il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comporteranno, invece, la sospensione dell'assegno. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, sarà facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore verrà corrisposto l'assegno per le giornate coperte dall'indennità erogata dall'Inail e verrà riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

L'assegno per i lavoratori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili, i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per l'assegno previsto dalla nuova normativa sui lavori socialmente utili. Sono, invece, cumulabili con detto assegno, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali è erogato l'assegno, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

Collocamento della Gente di mare

Viene specificato che il decreto si applicherà anche al collocamento della gente di mare, in linea con i principi della riforma delle politiche e della semplificazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.

Inoltre, viene stabilito che le Capitanerie di porto verranno inserite tra i soggetti che potranno svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, in raccordo con le strutture regionali e con l'Anpal.

Riordino degli incentivi all'occupazione

La terza parte, del prossimo decreto legislativo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, attiene al riordino degli incentivi all'occupazione.

Si parte con l'abrogazione (16) del credito di imposta per le assunzioni di lavoratori giovani a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico (17). È appena il caso di evidenziare che tale credito concerne le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2015 e che vengono, comunque, fatti salvi gli effetti (fino alla completa fruizione dei benefici) per le assunzioni (o le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine) effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Viene, inoltre, prevista l'istituzione, presso il Fondo sociale per occupazione e formazione, di un piano gestionale per il finanziamento delle politiche attive per il lavoro. A tale piano affluis-

(16) Comma 1 dell'articolo 29.

(17) Di cui all'art. 1 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e successive modificazioni.

Percorsi

ranno le risorse derivanti dall'abrogazione del suddetto credito di imposta - risorse che, tuttavia, appaiono insussistenti, per le ragioni di tempistica summenzionate.

Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione

Viene prevista la creazione, presso l'Anpal, del repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, relativo sia agli incentivi all'occupazione di fonte statale che a quelli di fonte regionale (ovvero delle province autonome). Il contenuto minimo delle informazioni da inserire nel repertorio, per ogni schema di incentivo, è il seguente:

- categorie di lavoratori interessati;
- categorie di datori di lavoro interessati;
- modalità di corresponsione dell'incentivo;
- importo e durata dell'incentivo;
- ambito territoriale interessato;
- conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.

Viene previsto, infine, che per assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad una misura di incentivo all'occupazione siano attribuiti, di regola, mediante **conguaglio con il versamento dei contributi previdenziali**.

Principi generali per la fruizione degli incentivi

Il legislatore delegato, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi, ne definisce i principi fondanti:

a) gli incentivi *non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente*, stabilito da norme di legge o di contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi *non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza*, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto

la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi *non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale*, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive ;

d) gli incentivi *non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro* che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime *de minimis*, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un *incremento occupazionale netto* della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" (18), escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano, viceversa, le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi

(18) Di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Nel caso in cui l'azienda comunichi tardivamente l'assunzione o la trasformazione di un rapporto di lavoro che intende sottoporre ad incentivo, perde la parte di agevolazione decorrente dall'inizio del periodo agevolato e sino alla data di effettiva comunicazione.

Incentivo per il contratto di apprendistato

Viene introdotto a titolo sperimentale e transitorio (fino al 31 dicembre 2016), un incentivo per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato c.d. di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore). A tal scopo è stato previsto un incremento delle risorse finanziarie statali relative alle attività di formazione proprio per questa forma di apprendistato, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Entrando nel merito, vengono previsti i seguenti benefici applicabili alle assunzioni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2016:

- a) in caso di risoluzione dell'apprendistato, non troverà applicazione il contributo di licenziamento previsto dalla Riforma Fornero (19);
- b) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento della Naspi ed il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (20) (0,30%).
- c) a fronte del punto b, l'aliquota contributiva agevolata, a carico del datore di lavoro, è ridotta dal 10 al 5%, con riferimento al complesso delle forme e gestioni di previdenza obbligatoria.

Abrogazioni

La quarta, ed ultima, parte del decreto legislativo è dedicata ad alcune abrogazioni di leggi. In particolare, vengono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il libretto formativo del cittadino (21);
- b) i principi, previsti dalla Riforma del Lavoro, predisposti al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione (22);
- c) la destinazione delle risorse agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione (23);
- d) la disciplina sui lavori socialmente utili (24);
- e) la normativa che prevede il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro (25);
- f) la normativa che agevola l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro (26); ad eccezione:
 - dei modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento;
 - della modalità di assunzione.
- g) alcune norme della Riforma del Lavoro che prevedono i requisiti per usufruire degli incentivi (27);
- h) la norma, della Riforma Fornero, che prevede i casi di decadenza dal trattamento di sostegno del reddito qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo (28). Questa disposizione viene abrogata a far data dall'adozione del decreto, da parte del Ministero del Lavoro, che fissa gli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro, e non trova, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato;
- i) il Contratto di ricollocazione (29).

(19) Articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012.

(20) Previsto dall'articolo 25 della legge n. 845/1978.

(21) Art. 2, c. 1, lett i), del D.Lgs. n. 276/2003.

(22) Art. 4, c. 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(23) Art. 17, c. 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196.

(24) D.Lgs. n. 468/1997.

(25) D.Lgs. n. 469/1997.

(26) D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis.

(27) Art. 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(28) Art. 4, commi da 40 a 45, della legge n. 92/2012.

(29) Art. 17, commi da 2 a 7, del D.Lgs. n. 22/2015.